



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-12-2010 (punto N. 38)

Delibera

N.1048

del 06-12-2010

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Renata Laura Caselli

Estensore: Alessandro Castaldi

Oggetto:

Approvazione Addendum al Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, Revet s.p.a. e Co.re.pla stipulato il giorno 26 gennaio dell'anno 2010.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

LUCA CECCOBAO

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	All. A

MOVIMENTI:

CONTABILI

Capitolo	Anno	Tipo Mov.	N. Movimento	Variaz.	Importo in Euro
U-34041	2010	Prenotazione	3		18.000,00
U-34058	2010	Prenotazione	7		57.000,00
U-42234	2011	Prenotazione	8		1.000.000,00

Note:

ERRATA CORRIGE: Nel testo al trentaduesimo capoverso della narrativa dopo "Anci-Toscana" è da aggiungere "che". Nell'allegato A all'art. 4, dopo "manufatti" è da aggiungere "durevoli".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO che la Direttiva 2008/98/CE conferma un approccio gerarchico alla gestione del ciclo dei rifiuti stabilendo che la seguente gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento;

VISTO in particolare l'art. 11 "Riutilizzo e Riciclaggio" della Direttiva 2008/98/CE che prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti, misure di preparazione per le attività di riutilizzo, misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità nonché misure necessarie per conseguire tra gli altri, l'obiettivo secondo cui entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da usi domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 178, comma 3, del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO che ai sensi dell'art. 178, comma 4, del D.Lgs. 152/06: "per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 179 e 180 del D.Lgs. 152/06, le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, anche attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali;

CONSIDERATO che gli articoli 181, comma 1 e 196, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevedono l'adozione da parte delle amministrazioni regionali, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale nonché l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive e a quanto

previsto dall'art 217 del D.Lgs. 152/2006, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

VISTO il D.M. 8 Maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 3 “Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti”, comma 1, della L.R. 25/1998, che dispone che la Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell'articolo 181, comma 1, e dall'articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi;

VISTO in particolare che l'art. 4 della L.R. 25/98 stabilisce che la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti, istituiti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. n. 88 del 7/4/1998); il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Del. C.R. n. 385 del 21/12/1999); il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167);

VISTA la L.R. 19 Marzo 2007, n.14 “Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale”;

VISTA la D.C.R.T. del 14 Marzo 2007 di approvazione del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007/2010;

VISTO che il “Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007/2010” individua come macroobiettivo D1 “Ridurre la produzione totale di rifiuti e la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di raccolta aumentando il recupero ed il riciclo” e individua quali obiettivi specifici sia quello di “Implementare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo” che quello di “Incentivare il riutilizzo di materiale recuperabile”;

PRESO ATTO che l'art. 118 della proposta di legge finanziaria regionale per l'anno 2011, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, prevede che i piani e programmi regionali attuativi del PRS che scadono nel 2010 sono prorogati al 31 dicembre del 2011;

CONSIDERATO che in linea con gli indirizzi nazionali ed europei, la Regione Toscana si pone l'obiettivo di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e speciali; di migliorare la raccolta differenziata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo in modo da favorire il recupero di materia dai rifiuti ed il collocamento sul mercato dei prodotti in materiale riciclato, al fine di minimizzare lo smaltimento finale in discarica; e che, in tale ottica, appare in particolare necessario promuovere l'avvio al riciclo delle plastiche miste (Plasmix) derivate dall'attività di selezione delle raccolte differenziate attraverso la realizzazione di prodotti che possano trovare sbocchi di mercato;

CONSIDERATO che in data 23 dicembre 2008 è stata siglata la parte generale del nuovo Accordo di Programma Quadro 2009-2013 per la raccolta ed il recupero di rifiuti di imballaggio stipulato tra

ANCI e CONAI, il processo di formazione dell'Accordo si è successivamente completato con la sottoscrizione dello specifico allegato tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in plastica e delle relative " Condizioni generali di conferimento";

CONSIDERATO che lo Statuto del Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di imballaggi in Plastica- prevede specifiche azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio in materiale plastico generati sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Società REVET S.p.a. che opera come Centro di Selezione per Corepla, è specializzata nella raccolta trattamento e recupero di materiali destinati al riciclo quali vetro, plastica, lattine in alluminio e banda stagnata e tetrapack di 235 Comuni toscani;

CONSIDERATO che la Società REVET S.p.a. ha approvato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 ottobre 2009, il Piano Industriale 2010-2014 finalizzato anche alla selezione e al riciclaggio di plastiche miste (plasmix);

CONSIDERATO che con Del. G.R. 1111 in data 30/11/2009 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Revet S.p.A. e Corepla per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio delle materie plastiche", sottoscritto dalle parti in data 26/1/2010, finalizzato in particolare a verificare le opportunità di realizzazione e successivo utilizzo di manufatti in plastica riciclata a partire dal Plasmix come ivi definito;

CONSIDERATO che, nel quadro del suddetto Protocollo di Intesa, è stato realizzato un progetto di ricerca e innovazione cofinanziato con risorse regionali e finalizzato allo studio e realizzazione di prodotti commercialmente sostenibili ottenuti mediante recupero del Plasmix che ha prodotto risultati particolarmente rilevanti e interessanti prospettive di applicazione in ambito industriale;

RITENUTO opportuno, visti gli interessanti risultati conseguiti, sviluppare ed approfondire il suddetto progetto di ricerca, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti: incrementare il contenuto di plasmix nella componentistica per automotive già sviluppate; utilizzare il plasmix nella componentistica delle automobili in processi non ancora sperimentati; utilizzare il plasmix nei processi industriali di produzione di "consumer" (oggettistica per la casa); ciò al fine di ampliare le possibilità di concreto utilizzo del PLASMIX per scopi industriali, contribuendo in tal modo a massimizzare il riciclaggio effettivo del plasmix stesso e promuovere una più vasta commercializzazione dei riprodotti;

CONSIDERATO che il suddetto progetto di ricerca è stato realizzato dal Consorzio Pontedera & Tecnologia (Pont-Tech) in qualità di soggetto attuatore, con la collaborazione di Revet Spa che ha assicurato il materiale e la disponibilità degli impianti; ed in particolare che:

-con Del. G.R 1131 del 14 dicembre 2009 sono stati definiti criteri e modalità per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti e attività di ricerca ed innovazione in campo ambientale e territoriale per l'anno 2009;

-con decreto dirigenziale n. 7019 del 16 Dicembre 2009 è stato approvato il bando contributi 2009 "Ricerca ed innovazione in campo territoriale ed ambientale";

-con decreto dirigenziale n. 2522 del 5 maggio 2010 è stata approvata la graduatoria di merito per il finanziamento di progetti ed attività di ricerca in campo territoriale e ambientale nell'ambito del Bando Contributi 2009, ammettendo a contributo il Progetto "Pro.Plasmix Studio e realizzazione di prodotti commercialmente sostenibili ottenuti mediante recupero del plasmix" presentato dal Consorzio Pont -Tech;

CONSIDERATO che Pont-Tech è un Consorzio a maggioranza pubblica che sostiene processi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, con particolare esperienza nell'ambito dei nuovi materiali da plastica post-consumo;

CONSIDERATA inoltre la consolidata collaborazione tra Pont-Tech e REVET nel campo della ricerca industriale finalizzata all'individuazione di concrete possibilità di utilizzo per scopi industriali volti al mercato finale di materiali polimerici ottenibili a partire da plastica postconsumo;

CONSIDERATO che le parti, alla luce delle attività sino ad ora svolte, ritengono opportuno integrare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 26/1/2010, individuando nel Consorzio Pont-Tech, vista l'esperienza fino ad oggi maturata, il soggetto idoneo, visti i risultati finora raggiunti, a proseguire l'attività di ricerca e innovazione applicata ai processi industriali sul Plasmix, e ritenendo inoltre opportuno prolungare la durata del Protocollo stesso;

CONSIDERATO inoltre che le parti hanno ritenuto opportuno il coinvolgimento di Anci e Anci-Toscana si impegna a promuovere gli acquisti da parte dei Comuni toscani di manufatti in plastica riciclata;

RAVVISATA dunque l'opportunità di stipulare un "Addendum al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, Revet s.p.a e Co.re.pla stipulato il giorno 26 gennaio dell'anno 2010";

VISTO il testo del sopra menzionato "Addendum al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, Revet s.p.a e Co.re.pla stipulato il giorno 26 gennaio dell'anno 2010" riportato nell'Allegato A del presente atto; e RITENUTO di accoglierne ed approvarne integralmente le finalità ed il contenuto;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 16 Maggio 2005, n. 72 "Delega agli Assessori e Dirigenti regionali per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni ed intese varie";

CONSIDERATO che la struttura operativa regionale che, in rapporto all'oggetto del protocollo di intesa in argomento ed ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa è la Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità;

RITENUTO di individuare, nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, la struttura organizzativa interessata nonché demandata al coordinamento dei settori regionali coinvolti;

RITENUTO di condividere le finalità del Protocollo di Intesa in oggetto e di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione;

RITENUTO opportuno, al fine di sostenere l'acquisto verde dei comuni, di assegnare l'importo di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 42234 del bilancio 2011;

RITENUTO opportuno rimandare a un successivo atto l'eventuale assegnazione di risorse per le annualità successive, in coerenza con i nuovi strumenti di programmazione regionale;

STABILITO che l'assegnazione delle risorse ai comuni per gli acquisti verdi di prodotti di plastica riciclata sarà effettuata sulla base di criteri che saranno definiti con successivo atto dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento

mediante ricorso all'indebitamento delle spese d'investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a funzionamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari;

VISTA la Del. G.R. n. 1298 del 28/12/2009 che approva il bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010-2012;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le finalità ed il contenuto dell'“*Addendum al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, Revet s.p.a e Co.re.pla stipulato il giorno 26 gennaio dell'anno 2010*”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e denominato Allegato A;

2. di prenotare per l'attuazione del suddetto protocollo la somma totale di € 1.075.000,00 sul bilancio pluriennale 2010/2012, nelle seguenti modalità:

- la somma complessiva di 75.000 € per un ammontare pari a 18.000 € sul capitolo 34041 del bilancio 2010 e per un ammontare pari a 57.000 € sul capitolo 34058 del bilancio 2010;
- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 42234 del bilancio pluriennale 2010-2012 annualità 2011 a sostegno dei comuni per gli acquisti verdi di prodotti in plastica riciclata;

3. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato di sottoscrivere il predetto Addendum al Protocollo di intesa apportando in sede di stipula le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

4. di individuare nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità la struttura organizzativa interessata ed incaricata a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del protocollo allegato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
(Antonio Davide Barretta)

Il Dirigente Responsabile
del Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati
(Renata Laura Caselli)

Il Direttore Generale
(Mauro Grassi)